

STATUTO
"APT Servizi società a responsabilità limitata"

Articolo 1
Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale: "APT Servizi società a responsabilità limitata". Detta società è costituita, fra l'altro, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale dell' Emilia-Romagna n. 7 del 4 marzo 1998 e successive modifiche.

Articolo 2
Oggetto della società

Oggetto della società è l'attuazione e la gestione tecnico-manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna, e dal sistema regionale delle camere di commercio, attraverso gli strumenti della programmazione regionale e nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge.

In particolare la società attua e gestisce le attività relative al marketing, alla promozione all'estero del turismo, ai progetti speciali, alle attività di comunicazione, alle attività, che, in genere, sono connesse con la promozione di progetti ed iniziative turistiche, sia in Italia che all'Estero, della Regione Emilia-Romagna.

In particolare, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998 e successive modifiche, la società attua:

- 1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
- 2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
- 3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
- 4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
- 5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
- 6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
- 7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche.

In attuazione delle intese programmatiche tra la Regione e il sistema camerale, la società gestisce iniziative e progetti di promozione turistica cofinanziati dalle camere di commercio dell'Emilia-Romagna.

La società svolge le sue attività prevalentemente a favore degli enti pubblici soci. Nel realizzare il proprio oggetto sociale, la società può operare senza vincoli territoriali, purché nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza.

La società in attuazione di appositi accordi quadro, può collaborare alla realizzazione di azioni con tutti i soggetti individuati dalla legge regionale 7 del 1998 e successive modifiche.

Articolo 3
Sede

La sede legale della società è in Bologna.

L'assemblea può istituire, modificare o sopprimere sedi operative nel territorio della regione Emilia-Romagna, in Italia e all'estero.

Articolo 4

Domicilio legale dei soci

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 5

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.

Articolo 6

Capitale sociale e fabbisogni finanziari

Il capitale sociale è fissato in euro 260.000,00 (duecentosessantamila virgola zerozero) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 lett. B della L.R. n.7 del 1998.

Per coprire i fabbisogni finanziari della società i soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, o altri versamenti previsti nell'ambito di leggi speciali, in misura anche non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Articolo 7

Partecipazioni

Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, dalla regione Emilia Romagna e dall'Unione regionale delle camere di commercio ed eventualmente da altri enti pubblici.

Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

Salvo diversa convenzione, le partecipazioni dei soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati.

In caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salve le eccezioni previste dalla legge, pur nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 lett. B della L.R. n.7 del 1998.

Articolo 8

Trasferibilità delle partecipazioni

La piena proprietà delle partecipazioni è trasferibile ad altri enti pubblici ai sensi di legge. Nei limiti permessi dalla legge, sulle partecipazioni non possono essere costituiti pegno o usufrutto o altri diritti di natura reale, di garanzia o meno.

In caso di cessione di partecipazioni sociali o parti di esse, spetta in primo luogo alla Regione Emilia-Romagna ex art.11, co.1, lett. e) della L.R. n. 7/98 e successive modificazioni e successivamente agli altri soci il diritto di prelazione. In caso di trasferimento a terzi non soci, così come in caso di eventuale costituzione in pegno o usufrutto delle partecipazioni che venga imposto in base ad una norma inderogabile o ad una decisione definitiva dell'Autorità competente, sarà necessario il gradimento espresso dalla maggioranza assoluta dei soci.

Per "trasferimento" di partecipazioni o di diritti di opzione su partecipazioni a cui si applica, ai sensi del presente art. 8, il gradimento e il diritto di prelazione, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, ad esempio, vendita, permuta, conferimento in società, fu-

sione, scissione, vendita forzata, vendita in blocco, donazione), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a soci o a terzi, ivi incluse società fiduciarie, della proprietà sulle partecipazioni della Società o sui relativi diritti di opzione.

Non sarà considerato, invece, trasferimento la successione ex lege.

Il socio che desidera trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione, è tenuto a darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. indicando nel dettaglio le condizioni dell'atto di trasferimento, nonché il nome dell'acquirente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'Assemblea per adunata da tenersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione del socio, al fine di discutere sull'esercizio del diritto di prelazione.

Qualora vi fosse un solo socio interessato all'acquisto della partecipazione o parte di essa, il trasferimento della partecipazione verrà disposta in suo favore alle condizioni comunicate.

Nell'ipotesi in cui i soci intenzionati a negoziare fossero più di uno e non vi fosse accordo tra di loro, l'assegnazione delle partecipazioni oggetto di trasferimento verranno eseguite verso ciascuno di essi in proporzione alle partecipazioni rispettivamente possedute.

Anche al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 lett.b della L.R. n. 7/98, nel caso in cui la partecipazione debba essere trasferita ad un terzo non socio, l'Assemblea dovrà esprimere il proprio gradimento entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta di alienazione delle partecipazioni a non soci, ovvero di eventuale costituzione di diritti di pegno o usufrutto nei confronti di non soci: senza tale gradimento i corrispondenti atti non avranno effetto nei confronti della società. L'eventuale diniego del gradimento dovrà essere motivato.

Il gradimento si intenderà concesso qualora l'assemblea non assuma deliberazioni in merito entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta di alienazione delle partecipazioni a non soci ovvero di costituzione di diritti di pegno o usufrutto nei confronti di non soci.

Il decorso dei termini previsti dal presente articolo è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 25 dicembre al 6 gennaio.



Art. 8 bis

Recesso del socio e rimborso della partecipazione

Ai soci compete il diritto di recesso nei casi previsti dagli artt. 2473 comma I, 2481 bis comma I, c.c. e nel caso previsto dall'art. 34 comma VI D.Lgs. 17.1.2003 n. 5.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione/delibera della Società, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società, hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale nei termini e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c.

Il diritto di recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Nei casi in cui il recesso sia stato legittimamente esercitato, il socio receduto ha il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione dovrà essere eseguito entro centottanta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso e potrà essere effettuato mediante acquisto della quota da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Il valore della partecipazione è determinato dall'organo amministrativo e dall'avente diritto in

proporzione al valore del patrimonio sociale al momento della comunicazione del recesso, tenendo conto del suo valore di mercato, incluso l'avviamento.

In caso di disaccordo il valore è determinato tramite la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico del socio receduto.

In tutti i casi di rimborso della partecipazione da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore percentuale delle partecipazioni degli altri soci.

Articolo 9

Poteri di controllo dei soci

1. In ossequio alla normativa attualmente vigente, i soci destinatari dell'attività principale effettuano sulla Società un controllo analogo a quello che potrebbero esercitare direttamente sui propri servizi.

2. In particolare, tale controllo verrà esercitato:

a. attraverso i poteri di nomina spettanti agli enti soci;

b. attraverso gli altri poteri spettanti agli enti in quanto soci della società;

c. attraverso le attività di indirizzo, programmazione e vigilanza previste dal presente statuto, da convenzioni quadro nonché da ogni altro atto destinato a regolare i rapporti tra i soci e la società;

d. attraverso gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 bis.

Articolo 10

Convocazione e validità della assemblea

L'assemblea sarà convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata, spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea sarà altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta. Nella lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattarsi. Con la stessa lettera saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Gli Enti e le società legalmente costituite saranno rappresentati in assemblea da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, ovvero da loro mandatari, purché non siano né amministratori, né dipendenti, né sindaci della società. Il Presidente constata la regolarità delle singole deleghe ed il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio, in caso di assemblea straordinaria, che provvederanno alla formazione e formalizzazione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre

essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 11 **Presidente e Segretario dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento l'assemblea sarà presieduta da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante. L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale. Nei casi di legge, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 12 **Decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci sono sempre adottate con deliberazione assembleare, 2479-bis c.c.

L'assemblea delibera sempre col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Sono assunte dall'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con partecipazione e il voto favorevole dei soci complessivamente rappresentanti i due terzi del capitale sociale, le deliberazioni concernenti:

- 1) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2) la determinazione del compenso del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale, nonché del compenso gettone di presenza dei consiglieri;
- 3) gradimento in ordine alla cessione di quote a non soci, ai sensi del precedente art. 8.
- 4) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

L'assemblea straordinaria delibera, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Nei limiti e per gli effetti dell'art. 2479, 3 comma del Codice Civile, le decisioni dei soci potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. I documenti sui quali viene chiesta la decisione dei soci saranno predisposti dal Presidente del Consiglio con la medesima procedura necessaria per la convocazione dell'assemblea dei soci e per la determinazione dell'ordine del giorno, e saranno sottoposti a tutti i soci tramite invio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento riportanti tutte il medesimo identico testo. Da tali documenti dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'espressione del voto dovrà risultare da una sottoscrizione autografa del socio, fatta pervenire in originale al Presidente, che ne conserverà copia presso gli uffici della società. Sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicare tempestivamente l'esito delle consultazioni a tutti i soci. Affinché una decisione possa essere adottata per mezzo di consultazione scritta, essa deve essere regolarmente spedita a tutti i soci ed approvata da tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero capitale sociale.



Articolo 13 **Forma delle deliberazioni e verbale**

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale redatto in conformità dell'art. 2375 c.c. e, per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, anche dell'art. 2480 c.c.

Nel caso previsto nell'articolo che precede, di decisioni adottate dai soci tramite consultazione scritta, sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione tenere un apposito libro nel quale verranno registrate le decisioni sottoposte ai soci ed eventualmente da questi adottate, indicando individualmente l'espressione di ogni singola manifestazione di volontà.

Articolo 14

Effetti delle deliberazioni ed impugnazioni

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatte salvi diritti agli stessi riconosciuti dalla Legge e dallo Statuto. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate a sensi e nei termini di legge.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea dei Soci ad eccezione del Presidente, che verrà nominato dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e successive modificazioni.

Gli amministratori durano in carica quattro esercizi. Il Presidente presiede i lavori del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto per quella seduta dal Consigliere più anziano di età. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si deve immediatamente convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un Amministratore delegato fissandone le attribuzioni, le deleghe e i compensi a norma di legge, fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 16

Rappresentanza della società

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società con firma libera. Egli, inoltre, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza della società spetterà inoltre ad eventuali procuratori speciali od all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri al medesimo conferiti.

Articolo 17

Poteri del Consiglio di Amministrazione, validità delle riunioni e deliberazioni

Al consiglio di amministrazione competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per le deliberazioni che secondo la legge e il presente statuto sono riservate alla competenza inderogabile dell'assemblea e per le ulteriori limitazioni derivanti dall'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici di riferimento.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti sarà adottata la deliberazione per la quale ha espresso il voto favorevole il Presidente.

Nel limiti e per gli effetti dell'art. 2475, 4 comma del Codice Civile, le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. I documenti sui quali viene chiesta la decisione degli amministratori saranno predisposti dal Presidente del Consiglio o congiuntamente da almeno due amministratori, e saranno sottoposti a tutti i membri del Consiglio tramite invio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, anche anticipate via e-mail o fax, riportanti tutte il medesimo identico testo. Da tali documenti dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'espressione del voto dovrà risultare da una sottoscrizione autografa del socio,

fatta pervenire in originale al Presidente, che ne conserverà copia presso gli uffici della società. Sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicare tempestivamente l'esito delle consultazioni a tutti gli amministratori. Affinché una decisione possa essere adottata per mezzo di consultazione scritta, essa deve essere regolarmente spedita a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed approvata da tanti amministratori che rappresentino almeno la metà dei membri eletti (inclusi i posti eventualmente e temporaneamente vacanti), più uno.

Articolo 17 bis

Obbligo di comunicazione degli atti ai soci

1. L'organo amministrativo ha l'obbligo di trasmettere ai soci gli elenchi degli atti adottati.
2. L'organo amministrativo ha l'obbligo di inviare al socio copia degli atti di cui al comma precedente entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
3. L'organo amministrativo ha l'obbligo di trasmettere semestralmente ai soci una relazione sull'andamento della società. I soci avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte all'organo amministrativo. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si riterrà approvata; in caso contrario l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Articolo 18

Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché sempre nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due amministratori in carica. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata o fax, da spedirsi sette giorni prima dell'adunanza agli amministratori. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con telegrammi da spedirsi almeno tre giorni prima della seduta. In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori.

Il consiglio di amministrazione, ove precisato nell'avviso di convocazione, può riunirsi anche in teleconferenza, video-conferenza o audio-conferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione onde consentire il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione e deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 19

L'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più amministratori determinate proprie attribuzioni diverse da quelle espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione dalla Legge o dallo Statuto. Alla nomina ed all'attività degli Amministratori Delegati si applicherà l'art. 2381 c.c.. L'Amministratore Delegato deve in ogni caso provvedere alla gestione dell'Azienda e delle attività sociali secondo criteri di imprenditorialità, efficacia, efficienza ed economicità, dirigere il personale, informare il Presidente sull'andamento della gestione e sul grado di attuazione dei programmi. L'Amministratore Delegato resta in carica per la stessa durata in cui resta in carica il Consiglio di amministrazione e in ogni caso, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Articolo 20

Gettoni di presenza, rimborsi e compensi

L'assemblea determina la misura del compenso da attribuire al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione sulla base delle leggi vigenti. A questi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio nei limiti e secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Articolo 21

Nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile

La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea, ad eccezione di un sindaco effettivo, che sarà nominato dalla Regione Emilia Romagna in ottemperanza alla Legge Regionale 4 marzo 1998 n. 7, art. 11, lettera C).

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina l'eventuale compenso loro spettante, l'entità del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese per ragioni del loro ufficio.

Con decisione dei soci può in alternativa essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale. Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del Collegio sindacale.

Articolo 22

Chiusura esercizio ed approvazione bilancio

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnaleranno nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

Articolo 23

Fondo di dotazione

La destinazione degli eventuali utili netti, dopo avere prelevato la somma prescritta dall'art. 2478-bis e dall'art. 2430 del codice civile, sarà determinata dall'assemblea nelle forme e nei limiti di legge, salvo quanto previsto dall'art. 11, 1° comma della L.R. 4 marzo 1998, n. 7.

Articolo 24

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Articolo 25

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle disposizioni di legge in

materia di società a responsabilità limitata.

Articolo 26
Clausola arbitrale

Le eventuali controversie, che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o dal revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente al Presidente della corte d'appello di Bologna, che provvede anche a designare il presidente del collegio stesso.

In caso di mancata nomina nei termini vi provvede su istanza della parte più diligente il presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha sede - da utilizzarsi solo in caso di autorità diversa richiesta di nominare i primi arbitri.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo equità. Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.Lgs. 17.1.2003 n. 5.

Il collegio arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie, nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

F.to Massimo Gottifredi
F.to Andrea Errani Notaio

COPIA COSTITUITA DI *7 fogli*
CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A NORMA DI
LEGGE CHE RILASCIO OGGI ... *18.08.09* ...
a' pezzi D.P.R. 23-5-73 N. 601 *in carta libera*

